



UNIONE EUROPEA



**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DI
UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
(CLLD)
artt. 31-34 Reg. (UE) n. 1060/2021, artt. 29-30 Reg. (UE) n. 1139/2021**

Articolo 1

(Finalità e oggetto dell'avviso)

1. Il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, prevede, nell'ambito della Priorità 3 *“Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura”* e del relativo Obiettivo Specifico 3.1 *“Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura”*, l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dagli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021.
2. In attuazione degli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e degli artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 1139/2021, la Regione Lazio, quale Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021/2026, emana il presente avviso per la presentazione e selezione delle strategie di sviluppo locale (di seguito Strategia CLLD oppure SSL) e del relativo sostegno preparatorio.
3. Mediante il CLLD si intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:
 - migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
 - promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
 - promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
 - promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.
4. Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060.
5. Con il presente avviso, la Regione Lazio invita i soggetti di cui al successivo articolo 2 a presentare domanda per la selezione di una Strategia CLLD nonché per il sostegno preparatorio in conformità a quanto disposto negli articoli seguenti.
6. Sulla base delle proposte presentate, della selezione effettuata dal Comitato di cui all'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e delle risorse disponibili la Regione Lazio approverà una Strategia CLLD.

Articolo 2

(Composizione e costituzione del GAL)

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. b del Reg. (UE) n. 2021/1060, le Strategie CLLD sono presentate e attuate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.
2. Il GAL deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della propria strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile, garantendo una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.
3. La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato, sia nella composizione degli organi decisionali (consiglio di amministrazione e/o consiglio direttivo, assemblea). Né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali. A tal fine i gruppi di interesse sono definiti nel modo seguente:

	GRUPPO INTERESSE	DI	SOGGETTI
1	Autorità pubbliche		Enti locali, Enti parco, Camere di commercio, Autorità Portuali. Consorzi, società e associazioni composte o partecipate da sole autorità pubbliche
2	Organizzazioni di Ricerca e Università		Università, Enti di ricerca pubblici e privati anche in forma associata o consorziata
3	Parti economiche e sociali		Imprese singole o associate e loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria della filiera ittica e di altri settori economici, sindacati dei lavoratori, imprese di consulenza e assistenza tecnica, studi professionali, studi legali, consulenti e liberi professionisti. Istituti di credito e assicurativi
4	Organismi che rappresentano la società civile		Soggetti senza fini di lucro operanti nel sociale, nello sport, nella tutela dei consumatori e nello sviluppo e/o promozione del territorio ivi compresi i FLAG, Soggetti senza fini di lucro operanti nei settori della tutela, salvaguardia e cura dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico

4. In conformità all'art. 33, comma 2, del Reg. (UE) n. 1060/2021, la Regione Lazio dispone che i gruppi di azione locale siano costituiti e operino in una struttura legalmente costituita nella forma di associazione senza fini di lucro con o senza personalità giuridica riconosciuta, disciplinata dagli artt. 14-35 e 36-42 del Codice Civile.
5. L'adesione all'associazione GAL da parte dei componenti il partenariato avviene nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

6. L'associazione dovrà essere legalmente costituita al momento della presentazione della Strategia CLLD. Ove i GAL scelgano di operare nella forma di associazione riconosciuta potranno richiedere alla Regione¹ il riconoscimento della personalità giuridica anche successivamente all'approvazione della Strategia CLLD e, comunque, prima del sostenimento delle spese di gestione e animazione.
7. Il GAL sarà operativo dalla data di approvazione della Strategia CLLD; il riconoscimento della personalità giuridica, ove richiesto, anche se successivo all'approvazione della Strategia CLLD, non pregiudica il suddetto termine di operatività del GAL.
8. È consentita la partecipazione al presente avviso anche a forme di aggregazione tra i partenariati finanziati in attuazione della priorità 4 del FEAMP 2014-2020 (Associazioni FLAG), nel rispetto delle condizioni riportate nel presente articolo e nel successivo art. 3, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - tutti o parte dei soci delle associazioni FLAG-FEAMP 2014-2020 si riuniscono in una nuova associazione GAL-FEAMPA 2021-2027 appositamente costituita per la partecipazione al presente avviso pubblico;
 - tutti o parte dei soci delle associazioni FLAG-FEAMP 2014-2020 confluiscono in una delle associazioni FLAG-FEAMP 2014-2020 che modificherà il proprio statuto conformemente alle indicazioni del presente avviso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione;
 - le associazioni FLAG-FEAMP 2014-2020 unitamente ad ulteriori soci sia pubblici che privati, territorialmente interessati dalla strategia, costituiscono una nuova associazione GAL-FEAMPA 2021-2027.
9. Ai fini del rispetto dell'art. 31, comma 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/1060, è esclusa la possibilità di partecipazione al presente avviso da parte di associazioni che non siano costituite da soci rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati. In tal senso, ad esempio, non sono ammissibili al finanziamento della priorità 3 del FEAMP 2021-2027 partenariati costituiti da sole Autorità pubbliche, da soli soggetti privati, da sole associazioni FLAG (FEAMP 2014-2020).
10. Lo statuto delle associazioni GAL dovrà essere conforme alle disposizioni e ai requisiti minimi ed inderogabili di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), terzo trattino del presente avviso. A tal fine, le associazioni FLAG che hanno partecipato all'attuazione della priorità 4 del FEAMP 2014/2020, qualora intendano presentare una propria proposta a valere sulla priorità 3 del FEAMPA 2021/2026, dovranno provvedere all'adeguamento del proprio statuto prima della presentazione della domanda di finanziamento e della Strategia CLLD.

¹ Informazioni su: <https://www.regione.lazio.it/autonomie-locali/persone-giuridiche#:~:text=Le%20associazioni%2C%20fondazioni%20e%20le,d.P.R.%2010%20febbraio%202000%2C%20n.>

11. La struttura gestionale del GAL dovrà restare operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.
12. È necessario, inoltre, che siano definite procedure decisionali chiare e trasparenti per la selezione degli interventi di cui all'art. 33.3 lett. b del Reg. (UE) n. 2021/1060, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione.
13. Il GAL deve garantire in maniera chiara il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in particolare nel caso in cui svolga il ruolo di beneficiario.
14. Il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della Strategia CLLD.

Articolo 3

(Area territoriale di intervento della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo)

1. I territori interessati per l'applicazione del CLLD nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 sono le aree costiere, insulari ed interne dipendenti da attività di pesca e acquacoltura, con una popolazione minima di 50.000 abitanti. La popolazione dell'area di intervento è data dalla somma della popolazione residente nei Comuni soci del GAL individuati dal partenariato nella Strategia CLLD. Si assume per popolazione residente il dato relativo all'ultimo censimento ISTAT. La continuità geografica dell'area territoriale non è un requisito di ammissibilità obbligatorio ma avrà un peso maggiore nella valutazione.
2. L'area territoriale deve rispettare almeno uno dei seguenti cinque requisiti:
 - Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
 - I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
 - II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante.
 - Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:
 - III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2014, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2014;
 - IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
 - V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
3. Ciascun territorio comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale. A tal fine la Strategia di Sviluppo Locale del GAL potrà interessare esclusivamente territori di Comuni che, in qualità di enti locali territoriali:

- hanno deliberato la propria adesione in qualità di soci all’associazione GAL;
 - non partecipano in qualità di soci ad altri GAL che presentano una Strategia di Sviluppo Locale a valere sul presente avviso pubblico finanziato con il FEAMPA 2021/2027.
4. I Comuni deliberano l’adesione all’associazione GAL con provvedimento di Consiglio Comunale o, laddove la tempistica per l’adozione di tale provvedimento sia incompatibile con il termine di presentazione della Strategia previsto dal presente avviso pubblico, con provvedimento di Giunta Comunale.
 5. L’eventuale recesso di un Comune dal GAL, successivo alla presentazione della strategia, non comporta la modifica del territorio di intervento della strategia stessa.
 6. Il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo comporta l’inammissibilità della Strategia CLLD.

Articolo 4

(Capacità gestionali dei GAL)

1. Il GAL deve dimostrare di disporre di una capacità amministrativa adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste.
Pertanto, nella domanda da presentare, il GAL deve esplicitare:
 - il numero di risorse umane interne ed esterne e il relativo impegno;
 - un organigramma e la descrizione delle modalità organizzative interne;
 - le procedure decisionali che evitino il conflitto di interesse;
 - le modalità per il monitoraggio, la revisione e la valutazione della Strategia;
 - le modalità di coinvolgimento della comunità locale sia nella fase di predisposizione della strategia, sia nella fase successiva di attuazione e valutazione;
 - le azioni di comunicazione ed informazione;
 - un piano di azione per la *capacity building*.
2. Il GAL deve possedere strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:
 - Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
 - Coordinatore Tecnico, con esperienza di almeno 7 anni nella gestione dei Fondi UE;
 - Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi UE, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.
3. Il GAL dovrà essere operativo all’approvazione della strategia.

4. La struttura del GAL per l'attuazione della Strategia dovrà corrispondere a quella rappresentata in sede di presentazione della Strategia stessa.

Articolo 5 *(Costi Ammissibili)*

1. La priorità 3 del FEAMPA 21-27 prevede il sostegno per attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia CLLD.
2. In base all'art. 34, del Reg. UE n. 2021/1060, il sostegno dei Fondi interessati alle strategie CLLD comprende:
 - a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia (sostegno preparatorio);
 - b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia;
 - c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interesse.
3. Il sostegno di cui al precedente comma 2, lettera a) è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere il sostegno purché ritenuta ammissibile.
4. Ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027, relativamente al sostegno preparatorio, sono finanziate le:
 - attività di preparazione dei documenti strategici;
 - azioni per il coinvolgimento attivo del partenariato.
5. Il sostegno di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia. In coerenza con quanto riportato nel PN-FEAMPA 21-27, per contributo pubblico totale alla strategia si intende le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo. I costi di gestione, pertanto, non dovranno essere maggiori del 25% dell'ammontare delle risorse finanziarie previste per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 2, alla lettera b) del presente articolo.
6. L'ammontare delle spese di gestione e animazione ammissibili è definito, a chiusura della Strategia CLLD, in percentuale alle spese ammissibili derivanti dall'attuazione delle operazioni finanziate con la Strategia stessa ai sensi del suddetto comma 2, lett. b). Nel caso in cui il GAL, a chiusura della Strategia, non raggiunga una soglia minima di realizzazione della spesa almeno pari al 70% del contributo pubblico attribuito alla Strategia stessa (operazioni di cui al suddetto comma 2, lett. b), le spese di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione, saranno inammissibili al contributo del FEAMPA.

7. Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA.
8. L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:
 - acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
 - assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.
9. La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del GAL può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai GAL o dai loro partner pubblici e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione. Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.
10. Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure conformi alla normativa sugli appalti pubblici.

Articoli 6

(Periodo di eleggibilità della spesa)

1. Le spese sostenute dai beneficiari della Strategia CLLD sono ammissibili se sostenute successivamente all'approvazione della Strategia stessa; non sono, tuttavia, selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
2. Le spese effettivamente sostenute dai GAL sono ammissibili successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso.
3. Nel caso delle spese relative al sostegno preparatorio, le spese saranno riconosciute se effettivamente sostenute dal 3 novembre 2022 alla data di presentazione della Strategia, ferma restando la conformità alle ulteriori regole che disciplinano l'ammissibilità delle stesse.

Articolo 7

(Contenuti della Strategia CLLD)

1. La Strategia CLLD deve contenere i seguenti elementi, di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
 - a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
 - b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
 - c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
 - d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
 - e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
 - f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico del PN FEAMPA 2021/2027, con una distribuzione per annualità coerente con quanto previsto all'art. 11 del modello di convenzione O.I./GAL di cui all'allegato B3 al presente avviso.
2. Il piano finanziario dovrà essere predisposto tenendo in conto le risorse finanziarie di cui all'art. 8 del presente avviso. Inoltre, la Strategia CLLD dovrà riportare un cronoprogramma che indichi la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, una pianificazione coerente ed adeguata con una corretta successione delle azioni, in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati.
3. Oltre agli elementi sopra richiamati, la Strategia dovrà indicare un Piano azione di *capacity building* per il partenariato e la descrizione delle azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali.
4. Le strategie devono inoltre garantire il rispetto dei principi orizzontali di parità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.
5. La Strategia CLLD, come indicato dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 2021/1139 deve contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura.
6. Sulla base delle priorità indicate nel PN FEAMPA, le strategie dovranno essere orientate in particolare ad incrementare le opportunità di sviluppo per le comunità di pescatori derivanti dalla *blue economy*, a valorizzare la piccola pesca costiera, a favorire la diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura, a promuovere l'innovazione e a costruire nuovi assetti per l'organizzazione delle attività produttive e commerciali che le rendano più flessibili e resilienti. In merito ai contenuti, tenuto conto degli ambiti di applicazione delle strategie di sviluppo locale indicati dalla Strategia UE per il bacino del Mediterraneo, le strategie dovranno dare priorità alle seguenti sfide:
 - sviluppo dei settori dell'economia blu, in linea con la Comunicazione CE sull'economia blu sostenibile, anche in riferimento alle aree di specializzazione incluse nelle S3/S4, sfruttando i punti di forza di tali settori e rafforzandone i legami con l'economia locale;

- sistemi agroalimentari e filiere sostenibili, favorendo il superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, associando alle attività più classiche di sensibilizzazione delle comunità locali, le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu²);
- salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini³ e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura⁴ - e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato ambientale degli ecosistemi;
- turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità – contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;
- innovazione e ricerca, stimolando la collaborazione proattiva tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;
- ricambio generazionale, imprenditorialità, formazione, diversificazione delle attività, inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;
- il maggiore coinvolgimento del settore della pesca e dell'acquacoltura nel sistema di governance locale, favorendo l'istituzione di sedi strutture di coordinamento e confronto tra le diverse istanze territoriali.

7. Sarà importante anche tenere conto delle sfide ed opportunità definite recentemente dalla CE nel [*Fisheries and Ocean Package*](#) adottato il 21 Febbraio 2023 e del coordinamento con altre strategie territoriali.

8. La Strategia dovrà prevedere un'azione specifica per la realizzazione, da parte del GAL di un seminario nazionale dei GAL, da svolgere sul proprio territorio in coordinamento con l'Autorità di Gestione, la Rete nazionale dei GAL della Pesca e l'Organismo Intermedio.

² Per biomassa blu si intende biomassa acquatica (sia selvatica che allevata) proveniente dai mari, dagli oceani, dai fiumi e dai laghi.

³ Nel caso di acque interne, si intende anche la riduzione dei rifiuti in ambienti lagunari e lacustri.

⁴ In coerenza con la Legge n. 60 del 17 maggio 2022 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" "Legge Salvamare" e il recente Decreto interministeriale MASAF- MASE specifico sul tema (Prot. N. 0246750 del 11/05/2023).

9. I GAL selezionati dovranno presentare all'Organismo Intermedio, entro il 2026, una revisione intermedia della Strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà riaggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la Strategia al raggiungimento dei risultati attesi.
10. Il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della Strategia CLLD.

Articolo 8

(Dotazione finanziaria)

1. In esecuzione del presente avviso sarà finanziata una Strategia CLLD la cui dotazione finanziaria pubblica complessiva (UE, Stato e Regione) non potrà superare la spesa pubblica di euro 2.288.208,00 (priorità 3, obiettivo 3.1, intervento 14) a cui si aggiungono un massimo di euro 572.052,00 (priorità 3, obiettivo 3.1, intervento 15) per le spese di gestione e animazione, per complessivi euro 2.860.260,00.
2. I GAL inseriti nella graduatoria di merito avranno diritto ad un contributo massimo di euro 29.544,00 per il sostegno preparatorio, indipendentemente dalla posizione assunta nella graduatoria delle strategie ammissibili. Qualora la dotazione finanziaria destinata al sostegno preparatorio, pari a euro 59.088,00, non fosse sufficiente a coprire tutti i costi ammessi presentati dai GAL ammissibili, si procederà al calcolo del contributo spettante a ciascun GAL sulla base della percentuale della popolazione di ciascun GAL ammissibile, rispetto alla popolazione complessiva residente insistente su tutti i GAL ammissibili, valutati sulla base dell'ultimo censimento ISTAT.

Articolo 9

(Modalità di presentazione del sostegno preparatorio e delle Strategie CLLD)

1. La presentazione della manifestazione di interesse per il sostegno preparatorio e la presentazione della Strategia CLLD non possono essere contestuali.
2. Ai fini della partecipazione alla selezione delle Strategie CCLD di cui al presente Avviso, a pena di esclusione:
 - a) la domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato A, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione;
 - b) il GAL dovrà inviare la domanda tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente alla PEC della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura,

PN FEAMPA

ITALIA 2021 | 2027

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste agricoltura@regione.lazio.legalmail.it , entro e non oltre il **25 settembre 2023 ore 12:00**;

- c) l'oggetto della PEC di invio dovrà riportare la seguente dicitura: "FEAMPA 2021/2027 - Strategia di Sviluppo Locale (CLLD) del GAL _____ (*indicare il nominativo del GAL*);
- d) insieme alla domanda di cui all'allegato A, comprensiva delle necessarie dichiarazioni, dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
- Strategia CLLD opportunamente redatta secondo il modello di cui all'Allegato B in formato pdf firmata digitalmente ed in formato word;
 - documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 - statuto e atto costitutivo dell'associazione GAL e atti di adesione di ogni singolo socio, (per i Comuni deliberazioni con le quali si approva l'adesione al GAL); lo statuto dovrà riportare espressamente i requisiti minimi ed inderogabili di cui all'allegato B2;
 - nel caso di associazioni FLAG-FEAMP 2014-2020, già dotate di personalità giuridica riconosciuta, si dovrà produrre il verbale dell'assemblea dei soci di modifica dello statuto adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio nonché la documentazione relativa ad ogni modifica dello statuto o dell'assetto istituzionale intervenuta successivamente al riconoscimento della personalità giuridica;
 - verbale dell'assemblea dei soci del GAL con il quale si approva la Strategia CLLD;
 - documentazione attestante gli incontri formali di partenariato (riunioni, seminari, convegni) svolti sul territorio quali lettere di convocazione con specificazione del luogo e data dell'incontro, verbali delle riunioni con specificazione del luogo e data dell'incontro e fogli firme di presenza;
 - quantificazione delle risorse finanziarie per il sostegno preparatorio secondo il modello di cui all'Allegato C1;
 - informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 digitalmente sottoscritta.

3. Per quanto concerne l'accesso al sostegno preparatorio, a pena di inammissibilità delle relative spese, il GAL proponente o, nel caso il GAL non sia ancora costituito, il soggetto promotore capofila del costituendo GAL, dovrà presentare:

- la manifestazione di interesse secondo il modello allegato C del presente Avviso, **almeno 10 giorni lavorativi prima della presentazione della Strategia CLLD**;
- contestualmente alla Strategia CLLD, come riportato nel precedente comma, la quantificazione delle risorse finanziarie per il Sostegno preparatorio, secondo il modello di cui all'Allegato C1, sulla base delle spese effettivamente sostenute alla data di presentazione della Strategia CLLD ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente avviso;
- la domanda di pagamento per il sostegno preparatorio, successivamente al provvedimento di concessione adottato dall'Amministrazione regionale, secondo il modello allegato C2;

Articolo 10

(Istruttoria, approvazione della Strategia CLLD e convenzione OI/GAL)

1. L'istruttoria verrà effettuata da un Comitato di selezione dell'Organismo Intermedio che sarà istituito dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060.
2. Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli precedenti al fine di valutare l'ammissibilità del GAL e della relativa strategia CLLD. Successivamente, si procederà alla valutazione dei contenuti della proposta di SSL, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11.
3. La valutazione delle strategie da parte del Comitato di selezione potrà essere accompagnata da una serie di raccomandazioni, eventualmente integrate da parte del Referente regionale AdG dell'Organismo Intermedio, che il GAL beneficiario dovrà recepire.
4. I risultati dell'istruttoria dovranno essere trasmessi dal Comitato di selezione all'Area Caccia e Pesca della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste entro **il 23 ottobre 2023** per consentire che siano adottati i provvedimenti definitivi e che il gruppo di azione locale selezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021, possa svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 33, comma 3 dello stesso regolamento, entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione del programma ovvero **entro il 3 novembre 2023**. A tal fine la prima riunione del Comitato di selezione è stabilita per il giorno **27 settembre 2023**.
5. A seguito della selezione, l'Amministrazione regionale pubblicherà la strategia approvata, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione (AdG).
6. Entro 5 giorni dalla comunicazione di approvazione della SSL il GAL invierà la convenzione O.I./GAL, sottoscritta digitalmente, a mezzo PEC alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, predisposta secondo l'allegato B3.
7. Anche successivamente all'approvazione ed all'avvio dell'attuazione della SSL approvata, la Regione potrà procedere ad una fase di ottimizzazione e adattamento della strategia stessa e delle azioni proposte dal GAL selezionato.

Articolo 11

(Criteri di selezione delle candidature)

1. I criteri di selezione delle candidature riguardano 6 categorie che tengono conto degli elementi indicati dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
 - a) coerenza geografica dell'area proposta;

- b) partenariato e coinvolgimento delle comunità locali;
 - c) adeguatezza e coerenza della Strategia alle esigenze del territorio;
 - d) qualità del Piano di Azione;
 - e) capacità di gestione, sorveglianza e valutazione;
 - f) adeguatezza del Piano Finanziario.
2. I criteri di selezione hanno la funzione di valutare le Strategie ammissibili e di stilare una graduatoria di merito, al fine di poter finanziare quelle che dimostrano la maggiore coerenza e attinenza con gli obiettivi e le disposizioni del Programma.
3. I criteri di selezione e la metodologia per il calcolo del punteggio da assegnare al singolo criterio di selezione ai fini della valutazione delle Strategie CLLD sono riportati nell'Allegato D.

Articolo 12

(Compiti dei GAL)

1. Ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, i GAL hanno i seguenti compiti:
- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
 - b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
 - c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
 - d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
 - f) valutare l'attuazione della strategia.
2. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
3. Ulteriori disposizioni relative ai compiti e alle funzioni dei GAL sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 10, comma 6 del presente avviso e da successivi provvedimenti attuativi adottati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio.

Articolo 13

(Aiuti di Stato)

1. Gli aiuti concessi in attuazione della Strategia CLLD soggiacciono alla normativa unionale e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 11139/2021.

Articolo 14

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Ruffini della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca.

Articolo 15

(Norma residuale)

1. I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell’Autorità di gestione, dal Comitato di Sorveglianza e dall’Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021-2027, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché quanto contenuto nel PN FEAMPA 2021/2027.

Articolo 16

(Trattamento dei dati)

1. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, secondo le modalità e le finalità riportate nell’Allegato E, che dovrà debitamente essere sottoscritto dal richiedente al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione

Articolo 17

(Normativa e documenti di riferimento)

1. Di seguito si richiama la principale normativa e documentazione di interesse per la presentazione delle strategie di sviluppo locale e del relativo sostegno preparatorio:
 - Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

- Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- PN FEAMPA 21-27, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27⁵
- Criteri di selezione CLLD approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN- FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 30/05/2023;
- Documento metodologico per l'applicazione dei Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo approvato dal Tavolo Istituzionale del PN- FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 28/06/2023;
- Linee Guida per la selezione e predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale, approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 28/06/2023.

Articolo 18

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
 - A) Modello di domanda di partecipazione alla procedura;
 - B) Modello per la predisposizione della Strategia CLLD;
 - B2) Requisiti minimi ed inderogabili dello statuto GAL;
 - B3) Convenzione OI/GAL;
 - C) Modello per la manifestazione di interesse al sostegno preparatorio;
 - C1) Modello per la quantificazione della quantificazione delle spese relative al sostegno preparatorio;
 - C2) Modello di domanda di pagamento per il sostegno preparatorio;
 - D) Criteri di selezione e metodologia per il calcolo del punteggio da assegnare al singolo criterio di selezione ai fini della valutazione delle Strategie CLLD;
 - E) Informativa per il trattamento dei dati personali.

⁵ Procedura scritta conclusa il 09.05.2023.